

PROVINCIA DI MANTOVA
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto della prestazione consiste nella realizzazione di servizi di assistenza tecnica finalizzati al supporto delle attività di competenza dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Mantova, come sotto indicati.

Tali servizi risultano strettamente collegati all'attività dell'Area, determinandosi così la necessità di un'interazione organizzativa continua e diretta tra lo staff dell'esecutore ed i dipendenti/incaricati che, a vario titolo, sono coinvolti nello svolgimento dell'attività. Data quindi la natura della prestazione, che prevede analisi ed approfondimenti di natura tecnico-scientifica e giuridica da ottenersi nell'ambito di frequenti riunioni ed attività collegiali, i servizi si svolgeranno prevalentemente presso la Provincia di Mantova (via P. Amedeo 30/32, Mantova) o, previo accordo con l'Amministrazione, presso altra sede.

I servizi hanno ad oggetto:

l'assistenza tecnica all'espletamento dell'attività istruttoria di competenza provinciale relativa ai procedimenti per il rilascio del Provvedimento di esclusione/assoggettamento a VIA art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e del Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR art. 27 bis del D.lgs 152/2006, quest'ultimo limitatamente alla fase della Valutazione d'Impatto ambientale e della redazione del Provvedimento di VIA, come di seguito rappresentata in termini non esaustivi:

- verifica della completezza e valutazione della documentazione tecnica posta a corredo delle domande;
- gestione documenti sul portale regionale S.I.L.V.I.A.;
- predisposizione delle note di verifica completezza documentale, di avvio del procedimento, dell'eventuale richiesta di integrazioni e di convocazione della Conferenza di servizi;
- assistenza tecnica durante gli incontri con il gruppo di lavoro interno e le conferenze di servizi;
- valutazione tecnica delle osservazioni del pubblico e dei pareri degli enti interessati;
- valutazione tecnica del progetto con riferimento agli impatti sulle diverse matrici ambientali e redazione della Relazione istruttoria di Valutazione d'Impatto Ambientale o di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

L'attività dell'operatore si conclude con la consegna della relazione istruttoria finale, prodromica alla redazione, da parte degli uffici, del provvedimento conclusivo del procedimento.

Il presente contratto si perfeziona alla data di sottoscrizione e i servizi dovranno essere realizzati, a decorrere dal giorno indicato nel relativo Verbale di consegna del servizio che verrà sottoscritto in contraddittorio dalle parti, per un numero di ore settimanali di servizio pari a 20 ore per un componente dello staff e 10 ore per l'altro componente dello staff di servizio, da prestarsi in concomitanza con gli orari di apertura degli uffici, corrispondente ad un monte ore complessivo settimanale di 30 ore ed un monte ore complessivo annuale di 1457 ore, da prestarsi ai sensi di quanto previsto dal successivo art.2 del presente Capitolato, per la durata di un anno. I prodotti dell'attività dovranno corrispondere a circa 10 relazioni istruttorie in procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e circa 5 relazioni istruttorie in procedure di VIA-PAUR, da redigere, previo confronto con i dipendenti incaricati e con la supervisione del Responsabile Tecnico, nell'ambito della durata annuale del contratto.

Il contratto di servizio sarà prorogabile fino a un massimo di mesi 6.

Dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario previsti dal presente capitolato.

ART.2 - STAFF DEL PROGETTO

Lo Staff dell'affidatario del servizio (Staff del Progetto) dovrà garantire la continuità del servizio di assistenza al fine dell'ottimale interazione con il Responsabile Tecnico di cui al successivo art.3. La presenza presso la Provincia avverrà in concomitanza con gli orari di apertura degli uffici (indicativamente il LUNEDÌ e GIOVEDÌ DALLE 8.30 ALLE 13.00 e dalle 14.00 ALLE 17.30 ed il MARTEDÌ, MERCOLEDÌ DALLE

8.30 ALLE 13,30) e in ogni caso non potrà avvenire al di fuori di detti orari, salvo accordi con il servizio competente.

Tenuto conto della complessità delle attività affidate, i servizi dovranno essere realizzati da due unità, con adeguata preparazione professionale nelle attività indicate, documentata nel CV, di almeno due anni di servizio in studi professionali o in enti pubblici e con i seguenti titoli di studio:

- una unità in possesso di laurea magistrale/specialistica in Ingegneria per l'ambiente e il territorio o chimica o civile o industriale, cui viene richiesto un numero di ore settimanali di servizio pari a 20;
- una in possesso di laurea magistrale/specialistica in Scienze ambientali, Scienze agrarie o titolo equipollente cui viene richiesto un numero di ore settimanali di servizio pari a 10.

Gli operatori devono possedere una spiccata capacità di lavorare in gruppi di lavoro, rispettando le tempistiche programmate sulla base dei fabbisogni indicati dal Responsabile Tecnico di cui al successivo art. 3, ed un'elevata attitudine a relazionarsi con gli uffici.

Al fine di realizzare un efficace e soddisfacente supporto alle attività degli uffici provinciali, i tecnici dovranno possedere una idonea conoscenza dei programmi Word ed Excel di Microsoft Office, dei programmi di gestione della posta elettronica e dei principali browser internet e QGIS.

Costituiranno titolo preferenziale:

- la conoscenza e la capacità di utilizzo dei software utilizzati per la modellistica delle ricadute al suolo degli inquinanti in atmosfera;
- la conoscenza delle metodologie per la valutazione dell'impatto odorigeno ed acustico;
- la conoscenza delle metodologie per la valutazione dell'impatto dei progetti sulla qualità dei corpi idrici.

L'affidatario del servizio dovrà fornire il curriculum in formato europeo dei tecnici individuati, dal quale risulti il possesso dei requisiti sopra indicati.

In corso di esecuzione del contratto, l'esecutore s'impegna a non sostituire i tecnici individuati, se non in presenza di motivate esigenze. Qualora l'esecutore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire i tecnici, dovrà preventivamente comunicarlo per iscritto al Committente, indicando i nominativi ed inviando il curriculum vitae in formato europeo delle persone che si intendono impiegare in sostituzione. In ogni caso il nuovo tecnico dovrà possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli del tecnico sostituito.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'affidatario del servizio l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all'espletamento del servizio o che comunque non si dimostrerà in grado di svolgere adeguatamente i servizi richiesti.

ART. 3 - RESPONSABILE TECNICO

La Provincia di Mantova, nell'ambito dell'appalto in questione, individua la Responsabile del Servizio Energia, Natura e Parchi, VIA VAS, in qualità di Responsabile Tecnico, che avrà il compito, in collaborazione con il Supervisore di impresa, di cui al successivo articolo 4, di far fronte a tutte le problematiche inerenti l'esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previsti, compresa la verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati.

Quest'ultima attività verrà svolta mensilmente o comunque in caso di situazioni che determinino una più immediata valutazione del livello di erogazione del servizio. Al Supervisore di impresa verrà comunicato lo scostamento riscontrato, rispetto ai livelli di servizio previsti e l'affidatario avrà 5 giorni solari e consecutivi per la rimozione delle anomalie riscontrate. Al termine, in relazione al tipo di problematiche oggetto della rimozione, si potrà prevedere il ricorso ad una nuova verifica formale del livello di servizio delle attività contrattualizzate.

La Provincia potrà, all'occorrenza e/o per specifiche attività, indicare al Supervisore di impresa referente dell'affidatario altri interlocutori individuati tra i Referenti dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

Tutte le comunicazioni al Supervisore dell'Impresa potranno avvenire anche tramite e-mail.

Art. 4 - SUPERVISORE DI IMPRESA

Il Supervisore dell'impresa assume il ruolo di interlocutore tecnico-gestionale nei confronti del Responsabile Tecnico della Provincia di Mantova garantendo una reperibilità telefonica nell'arco della finestra temporale del servizio.

Egli dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trasmettere una relazione sull'attività svolta;
- supervisionare l'esecuzione del servizio in modo da garantire il rispetto della qualità e dei livelli di servizio previsti;

- notificare tempestivamente eventuali problematiche che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzarne gli impatti sulla Provincia, impregiudicato ogni diritto o facoltà a tutela della Provincia;
- analizzare e riesaminare periodicamente i problemi ricorrenti, al fine di prevenire gli errori più frequenti e migliorare gli indici di servizio;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il Supervisore sarà l'unica persona autorizzata a mantenere i rapporti con l'Ente committente. Si richiede pertanto che la risorsa individuata garantisca la massima continuità di presenza durante la vigenza del contratto.

L'affidatario dovrà, inoltre, comunicare con almeno dieci giorni di preavviso, per la formale accettazione, ogni successiva sostituzione che si dovesse verificare

ART.5 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Semestrale

Redazione a cadenza semestrale di una relazione che illustri l'attività svolta nel periodo di riferimento, il numero di relazioni istruttorie redatte e lo stato di avanzamento di quelle in corso.

A fine contratto

All'atto della conclusione del contratto l'affidatario dovrà fornire una relazione dalla quale si evinca il numero e la tipologia delle relazioni istruttorie redatte e lo stato di avanzamento di quelle in corso, nell'ambito della durata complessiva del contratto.

ART.6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.

ART.7 – PENALI

L'esecutore, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal contratto.

In caso di violazione di disposizioni e/o di riscontrata irregolarità nella esecuzione dei servizi, non imputabile a causa di forza maggiore, debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia, l'esecutore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività ed alla durata. In particolare le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (*dieci per cento*) dell'importo netto del contratto.

La penalità verrà comminata mediante nota di addebito su quanto dovuto al contraente, previa contestazione scritta della Provincia.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, qualora non siano pervenute controdeduzioni ritenute accettabili, la penalità si intende accettata.

La penalità comminata non preclude la possibilità per la Provincia di rivalersi, nei confronti dell'esecutore, per ulteriori e comprovati danni derivati da violazioni e/o irregolarità.

ART.8 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Sia l'operatore economico affidatario del presente servizio, sia i componenti dello Staff di progetto non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità; in particolare non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in applicazione dell'articolo 80, comma 5, lett.d) e dell'articolo 42, commi 2 e 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. A mero titolo esemplificativo, deve ritenersi sussistente una situazione di conflitto di interessi in capo all'operatore economico o al singolo componente dello Staff del Progetto che abbia assunto negli ultimi due anni o assuma successivamente, durante il periodo dell'affidamento, collaborazioni o incarichi con soggetti titolari delle autorizzazioni inerenti le attività del presente appalto.

ART.9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per i servizi oggetto del presente affidamento verrà corrisposto un compenso massimo di € 32.790,00, oltre IVA al 22% pari a € 7.215,00, per complessivi € 40.000,00, soggetto a ribasso d'asta in sede di gara.

Il compenso spettante all'affidatario verrà erogato in due rate posticipate semestrali, dietro presentazione delle relazioni di cui al precedente articolo 5 e dietro emissione di regolare fattura.

Le fatture dovranno essere elettroniche secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it

Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel.

L'Area Ambiente comunicherà prima dell'emissione delle fatture i seguenti dati:

- Determina n.
- Capitolo 35310 Impegno _____
- CIG di riferimento
- IBAN del Conto Dedicato
- Scadenza del pagamento

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Dal momento della comunicazione dell'emissione della fattura, il Responsabile del Procedimento darà corso alle procedure inerenti le verifiche di legge necessarie per il pagamento.

Il pagamento sarà effettuato da parte dell'Ente Appaltante entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione della fattura.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'affidatario cui sono state contestate inadempienze nella prestazione dei servizi, fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART.10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG:)

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentito il ricorso al subappalto nel limite le 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Amministrazione Committente. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito dell'originale del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio, nel quale devono essere inserite:
 - le clausole di cui all'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente, ai sensi della lettera b), trasmetta:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato per l'esecuzione dello specifico servizio di cui risulta affidatario;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante/i il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto al periodo precedente, l'Amministrazione committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere all'Amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio previsto dal presente Capitolato, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 12 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'affidatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

In particolare l'affidatario è responsabile di ogni eventuale inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio in riferimento all'attività svolta.

L'affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione del servizio, sui dati acquisiti nel corso delle procedure, ecc. L'eventuale diffusione di dati o informazioni non autorizzati potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione dei responsabili.

ART.13 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'affidatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Mantova;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Durante l'esecuzione del contratto l'affidatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell'esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto obbligo all'affidatario di mantenere la Provincia di Mantova sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Provincia, da terzi danneggiati.

L'affidatario sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Mantova dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Provincia di Mantova.

L'affidatario è inoltre tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi, prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. L'esecutore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro; la Provincia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

L'esecutore dovrà dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'affidatario, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio, per causa non imputabile a forza maggiore o a colpa della Provincia, per oltre 2 giorni consecutivi;
- qualora l'affidatario non intenda sottostare alle penalità poste all'Art.7 del presente Capitolato Prestazionale;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo;
- del contratto;

- cessione a terzi dell'esecuzione dell'attività;
- subappalto delle attività senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta del committente;

Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Mantova procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART.15 - RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell'affidatario che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della prestazione del servizio in oggetto.

L'affidatario si impegna a prendere visione del suddetto regolamento e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.

ART.16 - RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Committente può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario per servizi già eseguiti.

ART.17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato, ai sensi di quanto previsto dall' art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere, mediante posta elettronica certificata, previa sottoscrizione, per accettazione, del presente Capitolato Prestazionale da parte dell'affidatario.

Il presente Capitolato prestazionale è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART.18 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra la Provincia di Mantova e l'affidatario che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale.

Il foro competente è il Foro di Mantova.

ART.19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli, delle presenti condizioni di contratto, qui di seguito citati:

- *Art. 13 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI*
- *Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA*
- *Art. 15 - RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013*
- *Art. 16 - RIFUSIONE DANNI E PENALITÀ*
- *Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO*
- *Art. 18 - CONTROVERSIE.*

Li _____

Sottoscrizione

*Sottoscrizione
Per la Provincia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i